



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione

Ufficio III - Ambito territoriale per la Provincia di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/3173711 - fax 040/303140 - C.F. 80016710321
e-mail: usp.ts@istruzione.it pec: uspts@postacert.istruzione.it sito web: <http://www.scuola.fvg.it>

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3/05/1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli art. 1, 2, 6 e 11;

VISTO il Regolamento adottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge succitata;

VISTO il D.M. n. 146 del 18/05/2000;

VISTA la C.M. n.174 del 28/06/2002;

VISTO il regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze n. 131 del 2007;

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO il D.M. n. 353 del 22/05/2014 concernente l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie d'Istituto 2014/2017 ed in particolare gli articoli 4-5-6-7;

VISTO il proprio decreto prot. n. 3540/c7a/3 del 25 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive;

VISTO il proprio decreto prot. n. 3177/C7a/3 del 29 luglio 2015 d'integrazione delle graduatorie sulla base del D.M. 3 giugno 2015, n 325;

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, ha accolto l'appello cautelare dei ricorrenti per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio, emanando l'ordinanza n. 1455/2016;

CONSIDERATO che Il Consiglio di Stato con la precitata ordinanza, in relazione al ricorso N.537/2016, ha ritenuto, nelle more della decisione del merito, di dover tutelare l'interesse delle parti, mediante l'inserimento delle stesse in graduatoria;

VISTE le note MIUR prot.n. 15457 del 20.05.2015; prot. n. 19621 del 06.07.2015 e prot. n. 28271 del 02.09.2015;

ACCERTATO che la sig.ra Rizzo Micaela al pari di altri ricorrenti, risulta beneficiaria della predetta ordinanza;

VISTA la domanda n. prot. 1993 del 15 giugno 2016, in cui la Sig.ra Rizzo Micaela, nata Trieste il 4/07/1981 chiede l'inserimento in Graduatoria ad Esaurimento per codesta provincia;

VISTO il decreto del Consiglio di Stato 1014 del 2016, con il quale dispone che l'iscrizione con riserva, pur escludendo la possibilità per i ricorrenti di accedere al piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107 del 2015, non preclude la possibilità di conseguire nomine a tempo determinato o indeterminato sui posti residui, fermo restando l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito;

VISTA l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1905/16 che ribadisce quanto già esplicitato nel decreto 1014/16, che *"un depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie, ai fini della stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, non sembra avere fondamento legislativo.."*, ma precisa *"al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015/16 di cui all'art.1, commi 93 e 96, della legge 107 del 2015"*;

CONSIDERATO che la cosiddetta fase 0 delle assunzioni della Scuola Primaria/Infanzia è definitivamente conclusa e non sono residuati posti vacanti;

PRESO ATTO CHE il provvedimento cautelare, pur coperto dalla garanzia istituzionale, resta pur sempre un provvedimento a cognizione sommaria strumentale e provvisorio, mentre l'accertamento delle situazioni soggettive consegue alla cognizione piena nel merito;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione

Ufficio III - Ambito territoriale per la Provincia di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/3173711 - fax 040/303140 - C.F. 80016710321
e-mail: usp.ts@istruzione.it pec: uspts@postcert.istruzione.it sito web: <http://www.scuola.fvg.it>

DISPONE

Per quanto sopra esposto, in ottemperanza della sopra citata Ordinanza del Consiglio di Stato e nelle more del giudizio di merito, l'iscrizione della ricorrente nelle Graduatorie ad Esaurimento di rispettivo interesse per il triennio 2014/17, fermo restando l'effetto risolutivo dei contratti, connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito, con il seguente punteggio:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROV.	GRAD.	SERV.	ABIL	TIT.	ANNO INSER.	TOT
RIZZO	MICAELA	04/07/1981	CT	EEEE AAAA	16	11 11		2016	27 11

I contratti stipulati sulla base del presente decreto devono contenere la presente clausola di salvaguardia :” il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito di giudizio favorevole”.

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto risulta inserita la docente sono pregate di trasferire la posizione dell' aspirante dalla 2^a fascia alla 1^a delle G.I.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.

Con espressa facoltà di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all'esito del giudizio di merito.

ALLA SIG.RA RIZZO MICAELA

ALL' ALBO – SEDE

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

ALLE OO.SS. DI CATEGORIA LORO SEDI

AGLI UU.SS.TT. DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

f.to Il Dirigente Ufficio III

Dott. Carmine MONACO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa)

ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Friolo Monica